

**INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Ambito di competenza

Le procedure definite nella presente nota si applicano nelle aree ricomprese nel territorio del Comune di Savona sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di cui agli articoli 1 e seguenti del Regio Decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267,

La richiesta di autorizzazione o la denuncia di inizio attività interessa tutti i soggetti che intendono effettuare movimenti di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti cambiamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi (compresa l'impermeabilizzazione ed escluse le categorie di opere di cui al punto 6) della presente nota) in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nonché nel bosco (riduzione di superficie boscata) anche al di fuori dell'area vincolata.

Le perimetrazioni ufficiali delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono depositate presso le Strutture del Corpo Forestale dello Stato.

Copia della perimetrazione del Vincolo su CTR in scala 1:25.000 e relativa descrizione dei confini è riportata nel sito del Comune di Savona (*vd Comune di Savona - Urbanistica ed Edilizia Privata - Edilizia privata - Sistema Informativo Territoriale*).

Modalità di richiesta

A seconda dell'intervento è previsto un diverso tipo di richiesta.

In generale, si possono suddividere i casi nelle seguenti categorie:

1) Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di movimenti di terreno e cambio di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi ai sensi dell'art. 36 della L.R. 4/99 e s. m.ed i.:

L'interessato dovrà rivolgere istanza di autorizzazione in bollo al Comune di Savona – Settore Ambiente - Ufficio Vincolo Idrogeologico, seguendo il **modello di domanda allegato**. La domanda dovrà essere corredata della **documentazione elencata**.

Attenzione: Enti pubblici ed assimilati non devono apporre bolli.

L'Ufficio Vincolo Geologico comunica al richiedente l'avvio del procedimento entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

La durata del procedimento (istruttoria) è di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza: entro tale tempo viene rilasciato il provvedimento finale (autorizzazione o diniego).

Il responsabile del procedimento può richiedere chiarimenti ed integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo all'indagine geologica e geotecnica e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa.

Nel caso di richiesta di documentazione, l'iter procedimentale rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta. Il procedimento termina con il rilascio del provvedimento finale (autorizzazione o diniego), che viene consegnata al richiedente ed inviata al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Savona.

2) Richiesta di autorizzazione in sanatoria per la realizzazione di movimenti di terreno:

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati che intendono sanare ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi, già in tutto o in parte effettuato nelle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici. Gli interventi devono ricadere tra quelli conformi agli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori e della presentazione della domanda di autorizzazione.

Si specifica che le cosiddette "Varianti in corso d'opera" che abbiano comportato movimentazioni di terreno o opere non contemplate nel progetto originario, devono essere considerate a sanatoria per le porzioni di intervento eventualmente già eseguite.

La domanda dovrà essere corredata della **documentazione elencata**.

3) Richiesta di proroga di autorizzazione per la realizzazione di movimenti di terreno:

Qualora, alla data di scadenza dell'atto autorizzativo, i lavori non siano stati ancora eseguiti od ultimati, potrà essere richiesta la proroga dell'autorizzazione con specifica domanda in marca da bollo, da inoltrarsi a questo Ente almeno 15 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa, motivando le ragioni del ritardo nell'esecuzione dei lavori.

4) Richiesta di rinnovo di autorizzazione per la realizzazione di movimenti di terreno:

Nel caso in cui l'autorizzazione risulti scaduta e non siano stati terminati i lavori, è necessario presentare una domanda di rinnovo di autorizzazione, indicando lo stato di avanzamento dei lavori e verificando la conformità della documentazione progettuale con la normativa vigente (norme sulle costruzioni, piani di bacino, conformità urbanistica, ecc.) al momento della presentazione della domanda.

5) Denuncia Inizio Attività:

Questa modalità di richiesta interessa tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendono effettuare nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici "movimenti di terreno di modesta rilevanza" secondo il disposto dell'art. 35 comma, 2 e 3 della L.R. n.4/1999 così come modificato dall'art. 15 della L.R- 63/2009.

Ai fini della L.R. 4/1999, art.35, comma 3 così come modificato dall'art. 15 della L.R- 63/2009, costituiscono "movimenti di terreno di modesta rilevanza" quelli che comportano un volume complessivo di movimenti di terra non superiore a cento metri cubi, un'altezza di scavo non superiore a metri due, un'impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto e siano connessi a:

- a. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni ;
- b. manutenzione straordinaria della viabilità
- c. reinterri, scavi;
- d. demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento
- e. eliminazione di barriere architettoniche;
- f. realizzazione e ripristino di recinzioni e muri ;
- g. realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;
- h. realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
- i. installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e

- relative condotte di allacciamento
- j. parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
- k. sistemazioni agrarie ivi incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia;
- l. riporto di terreno agrario.

In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l'interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Tale denuncia deve essere inoltrata all'Ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune di Savona almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori utilizzando il modello riportato, corredato della documentazione elencata e da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati. Prima dell'inizio dei lavori l'Ufficio può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali ritenuti necessari per il compimento dell'istruttoria. In tal caso l'iter rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta.

La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori.

6) Opere non soggette a titolo abilitativo

Non sono soggetti a titolo abilitativo ai sensi del Vincolo Idrogeologico e pertanto non necessitano di autorizzazione gli interventi che non comportano movimenti di terra o cambi di destinazioni d'uso del terreno come, per esempio, i cambi di destinazione d'uso urbanistici, l'uso o la chiusura di intercapedini e opere interne.

Inoltre secondo il disposto dell'art. 35 comma 4 della L.R. n.4/1999 così come modificato dall'art. 15 della L.R. 63/2009, fermo restando il limite volumetrico dei cento metri cubi, dei due metri di altezza scavo di scavo, dell'impermeabilizzazione del suolo inferiore al 10 % della superficie del lotto, non necessitano di autorizzazione le seguenti categorie di opere:

- a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario;
- b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
- c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;
- d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo 48;
- e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrato, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere;
- g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrato;
- h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell'intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;
- i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq;
- j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere.

7) Richiesta di autorizzazione per la riduzione superficie boscata:

La riduzione della superficie boscata in un'area vincolata idrogeologicamente è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/99.

Sui terreni non vincolati è ancora necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 47 da parte del Settore Ambiente del Comune di Savona, che può interpellare il Corpo Forestale dello Stato per eventuali pareri in merito.

Agli effetti della L.R. n. 4/99, art. 2, comma 1, si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

Non sono da considerarsi bosco:

- a. gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma uno, hanno una superficie inferiore a mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini;
- b. gli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di quindici anni;
- c. i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;
- d. i castagneti da frutto purché razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel Regolamento Regionale n. 1/1999;
- e. le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno;
- f. i filari di piante, vivai, i giardini e i parchi urbani.

Quando sugli appezzamenti di cui al punto b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione spontanea arborea e/o arbustiva, tali terreni vengono assoggettati alla disciplina prevista dalla L. 4/99 per il bosco, fatta salva la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, previa autorizzazione.

Il taglio colturale non è considerato riduzione superficie boscata ma è soggetto al Regolamento Regionale n. 1/1999 e pertanto deve essere autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

L'interessato dovrà rivolgere istanza di autorizzazione al Comune di Savona – Settore Ambiente - Ufficio Vincolo Idrogeologico, seguendo il [modello di domanda allegato](#).

La domanda dovrà essere corredata della [documentazione elencata](#).

8) Fidejussione e svincolo:

Nel caso di opere che, per la loro complessità o delicatezza, possono avere forte impatto sull'assetto idrogeologico del territorio interessato, il rilascio dell'autorizzazione potrà essere subordinato dalla costituzione di un deposito cauzionale (fidejussione o polizza fidejussoria, come previsto dall'art. 37, comma 3, della L.R. 4/99), di norma, di importo pari al 10% del costo dei lavori (il deposito non viene richiesto qualora il richiedente sia soggetto pubblico).

L'esercizio della discrezionalità per la richiesta del deposito cauzionale scaturisce, in termini generali, dalla valutazione dei seguenti fattori:

- entità degli scavi e dei riporti (altezza e volume complessivo);
- condizioni geologiche e morfologiche;
- presenza o meno di antropizzazione al contorno degli interventi;
- prescrizione di esecuzione di opere speciali;
- valutazione dell'ufficio in relazione alla qualità e quantità degli elementi resi disponibili dagli elaborati progettuali (partendo ovviamente dalla quantità minima richiesta dalla vigente normativa).

Lo svincolo della cauzione avrà luogo a seguito di presentazione di specifica richiesta in carta semplice, corredata dalle relazioni di fine lavori, una redatta dal Direttore dei lavori e l'altra dal Geologo incaricato, ove previsto dall'atto autorizzativo, nelle quali si certifichi la corretta esecuzione delle opere con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica dell'area di sedime e l'osservanza delle prescrizioni impartite.

La fidejussione o la polizza fidejussoria dovrà contenere, tra l'altro la seguente dicitura: "La presente fidejussione avrà valore sino alla sua restituzione da parte dell'Ente garantito in allegato alla Determinazione che liberi l'Istituto da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata e non dovrà essere soggetta ad alcuna altra condizione in merito al periodo di validità".

Riferimenti normativi :

- LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 4 - Disciplina degli interventi in materia forestale (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10/02/1999 n. 3 – Regione Liguria) ;

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (G.U. 17 maggio 1924, n. 117).